



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

A tutti gli aventi diritto al voto

Loro indirizzi

Riccione, 15 settembre 2020

Messaggio Pec
Raccomandata

OGGETTO: *Convocazione Assemblea Generale Straordinaria*

E' convocata l'Assemblea Generale Straordinaria della Figs, che si terrà a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale in Viale Forlimpopoli n° 5, in prima convocazione per il giorno **20 novembre 2020, alle h. 23,00, ed in seconda convocazione, per il giorno 21 novembre 2020, alle h. 14,00**, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri.
2. Nomina del Presidente dell'Assemblea.
3. Nomina degli scrutatori.
4. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Proposte di modifica allo statuto federale:

⇒ **Modifica dell'articolo 2 - Scopi -**

Sostituire la lettera "c" del punto 1 con:

c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché di quelli degli Affiliati e degli Aderenti, con particolare riguardo alla formazione ed all'aggiornamento dei Tecnici di Squash, per l'attività giovanile e scolastica, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti;

⇒ **Modifica dell'articolo 11 – I Tesserati –**

Sostituire il punto 1 con:

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Agonisti;
- aa) i non agonisti;
- b) i Dirigenti Federali;
- c) i Dirigenti ed i soci degli Affiliati;
- d) i Dirigenti ed i soci degli Aderenti;
- e) gli Ufficiali di Gara;
- f) i Tecnici Federali;
- g) i Tecnici degli Affiliati;
- h) i Tecnici degli Aderenti;
- i) il personale sanitario federale;
- l) il personale sanitario degli Affiliati;
- m) il personale sanitario degli Aderenti;
- n) i Presidenti Onorari ed i Consulitori d'Onore.

Sostituire il punto 5 con:

5. I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione all'atto delle rispettive nomine od elezioni. Gli Ufficiali di Gara, gli Arbitri di Gara, i Tecnici Federali e il personale sanitario federale entrano a far parte della Federazione all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali. I Presidenti Onorari ed i Consulitori d'Onore entrano a far parte della Federazione all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

⇒ **Modifica dell'articolo 12 – Presidente Onorario e Consulitori d'Onore –**

Sostituire il punto 4 con:

4. I Presidenti Onorari ed i Consulitori d'Onore partecipano alle riunioni del Consiglio Federale ed alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

⇒ **Modifica dell'articolo 17 – Organi della F.I.G.S. –**

Sostituire l'articolo con:

1. Gli Organi Federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Consiglio di Presidenza.

B) STRUTTURE TERRITORIALI:

1. Assemblea Regionale;
2. Presidente del Comitato Regionale;
3. Consiglio Regionale;
4. Delegato Regionale;
5. Delegato Provinciale.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. Giudice Sportivo Nazionale;
2. Giudici Sportivi Territoriali;
3. Corte Sportiva di Appello;
4. Tribunale Federale;
5. Corte Federale di Appello.

D) ALTRI ORGANI:

1. Procura Federale;
2. Commissione Federale di Garanzia;
3. Segreteria Generale;
4. Commissione Federale Atleti;
5. Commissione Tesseramento;
6. Commissioni Federali istituite dal Consiglio Federale

⇒ **Modifica dell'articolo 18 – L'Assemblea Nazionale –**

Sostituire il punto 5 con:

5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli Affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI nonché ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000 che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano partecipato all'attività sportiva della F.I.G.S.. In tale attività rientra tanto l'attività agonistica quanto quella non agonistica, scolastica o promozionale.

Sostituire il punto 13 con:

13. L'Assemblea nazionale è presieduta da uno dei Presidenti Onorari, appositamente indicato dal Consiglio Federale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

⇒ **Modifica dell'articolo 20 – Attribuzioni delle Assemblee Nazionali –**

Sostituire il punto 1 con:

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo, predisposti ed approvati dal Consiglio Federale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

In prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge, con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

In seconda istanza, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge 7 (sette) membri del Consiglio Federale, di cui almeno 2 (due) di genere diverso.

In terza istanza, con i soli rappresentanti degli Atleti elegge 2 (due) membri del Consiglio Federale, in rappresentanza degli Atleti, di genere diverso.

In quarta istanza, con i soli rappresentanti dei Tecnici elegge 1 (uno) membro del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Tecnici.

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Consultori d'Onore;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

⇒ **Modifica dell'articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto –**

Sostituire il punto 2 con:

2. Partecipano, inoltre senza diritto di voto, gli altri Affiliati, gli Aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti le Commissioni Nazionali, gli Ufficiali di Gara, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati Regionali, i Presidenti Onorari ed i consultori d'onore nonché i candidati alle cariche elettive centrali.

⇒ **Modifica dell'articolo 25 – Il Presidente della Federazione –**

Sostituire il punto 3 con:

3. Convoca l'Assemblea Nazionale e il Consiglio di Presidenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente Statuto.

Sostituire il punto 5 con:

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Sostituire il punto 6 con:

6. In caso di impedimento definitivo del Presidente, ne consegue la decadenza immediata del Consiglio Federale con affidamento della ordinaria amministrazione al Vice-Presidente Vicario, in caso di impedimento di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, l'ordinaria amministrazione è assunta dal Consigliere più anziano di età, il quale è tenuto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da tenersi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

Sostituire il punto 7 con:

7. Alle dimissioni del Presidente, da considerarsi sempre e comunque irrevocabili, consegue la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-Presidente Vicario.

⇒ **Modifica dell'articolo 26 – Il Vice Presidente della Federazione –**

Sostituire l'articolo con:

Art.26 - I Vice Presidenti della Federazione -

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scegliendoli fra i Consiglieri.

2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; a loro possono essere affidati incarichi speciali.

3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente Vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Federale. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente Vicario è ammesso solamente in caso d'impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente o nei casi di delega espressamente previsti e consentiti. Resta inteso che i casi di delega in oggetto non possono riguardare funzioni che, istituzionalmente, sono di pertinenza esclusiva del Presidente.

⇒ **Modifica dell'articolo 27 – Il Consiglio Federale –**

Sostituire il punto 1 con:

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 (dieci) Consiglieri di cui 7 (sette) eletti dagli Affiliati, 2 (due) eletti dai rappresentanti degli Atleti, 1 eletto dai rappresentanti dei Tecnici, con le modalità previste dall'art. 20.

Sostituire il punto 3 con:

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, secondo quanto previsto dall'art. 26 due Vice-Presidenti.

⇒ **Modifica dell'articolo 28 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni –**

Sostituire il punto 4 con:

4. Il Consiglio Federale deve riunirsi, anche tramite video conferenza, almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei Consiglieri.

⇒ **Modifica dell'articolo 29 – Competenze del Consiglio Federale –**

Sostituire la lettera "c" del punto 2 con:

c) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio, trasmettendoli al C.O.N.I., per la relativa approvazione, nei termini dallo stesso stabiliti. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le Società aventi diritto a voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale;

Sostituire la lettera "f" del punto 2 con:

f) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente e dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

Sostituire la lettera "k" del punto 2 con:

k) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali.

Sostituire la lettera "l" del punto 2 con:

l) designa i Consulitori d'Onore ed i Presidenti Onorari, da proporre all'Assemblea Nazionale;

Sostituire la lettera "u" del punto 2 con:

u) può delegare al Consiglio di Presidenza l'esercizio di poteri determinati, purchè non di esclusiva competenza del Consiglio medesimo;

⇒ **Modifica dell'articolo 30 – Decadenza del Consiglio Federale –**

Sostituire la lettera "b" del punto 2 con:

b) impedimento definitivo del Presidente:

l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e presieduta, negli stessi termini previsti alla precedente lettera a), dal Vice-Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni anche del Vice-Presidente Vicario, è convocata e presieduta dall'altro Vice Presidente.

Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni di entrambi i Vice Presidenti, il Consigliere più anziano di età assolve i compiti, nei casi sopra elencati;

⇒ **Nuovo articolo 31 bis – Il Consiglio di Presidenza –**

Art. 31 bis – Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice-Presidenti.

2. Funge da segretario il Segretario della Federazione o un suo sostituto.

3. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio Federale, che dovranno essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

4. Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale, purché non di competenza esclusiva del Consiglio medesimo, con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega.

5. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno due membri compreso il Presidente della Federazione, o, in sua assenza, il Vice-Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente in ogni momento, anche con breve preavviso.

⇒ **Modifica dell'articolo 35 Bis – L'Assemblea delle Regioni –**

Depennare l'articolo.

⇒ **Modifica dell'articolo 44 – Organi di Giustizia –**

Sostituire il punto 6 con:

6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello siano svolte dalla Corte Federale di Appello.

⇒ **Modifica dell'articolo 60 – Anno Sportivo Federale –**

1. L'anno sportivo federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

⇒ **Modifica dell'articolo 62 – Norma Transitoria –**

⇒ Depennare il punto 2.

6. Varie ed eventuali.

Si allega elenco degli aventi diritto di voto.

Con cordialità.

Piero Bartoletti

